



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, CARATTERISTICHE, DURATA, SCOPI E FINALITA'

Articolo 1 - Denominazione, sede, caratteristiche e durata

1. E' costituita l'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), sindacato nazionale di categoria e società scientifica, con sede in Torino.
2. L'Associazione Italiana Odontoiatri è retta dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle vigenti leggi in materia; per brevità, nei successivi articoli, sarà indicata con la sola sigla AIO.
3. L'Associazione Italiana Odontoiatri è apolitica, apartitica, aconfessionale, autonoma e non ha scopi di lucro.
4. L'Associazione Italiana Odontoiatri può essere identificata dall'acronimo "AIO".
5. La durata dell'AIO è illimitata.

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. L'AIO, per la sua componente sindacale, ha lo scopo di:
 - a) rappresentare e tutelare i soci;
 - b) promuovere la tutela previdenziale ed assistenziale degli iscritti;
 - c) promuovere la partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano il settore odontoiatrico;
 - d) promuovere l'aggiornamento sindacale e professionale dei soci;
 - e) promuovere la tutela degli interessi della categoria e dell'AIO rappresentandole ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni ambito giurisdizionale, presso autorità, enti, organismi nazionali e internazionali, sia pubblici sia privati presso cui vi possano essere interessi di categoria;
 - f) promuovere la lotta ad ogni forma di esercizio abusivo, o comunque illecito, della professione odontoiatrica, con particolare riferimento a comportamenti che comportino il concorso in reato, secondo quanto disposto dall'art. 110 c.p.
 - g) promuovere la tutela del paziente odontoiatrico;
2. Previa delibera dell'assemblea nazionale, l'AIO potrà collaborare con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e costituire organi di intesa con associazioni nazionali e internazionali di altre categorie mediche, sanitarie, tecniche e professionali, mantenendo la più completa indipendenza.
3. L'AIO, per la sua componente scientifica, ha lo scopo di:
 - a) promuovere l'aggiornamento culturale dei soci;
 - b) promuovere la diffusione e la valorizzazione nella società della stomatologia, dell'odontoiatria e protesi dentaria ed altre branche professionali ad esse collegate;
 - c) promuovere la collaborazione scientifica e culturale con istituti ed associazioni similari;
 - d) promuovere la ricerca scientifica, l'utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al miglioramento della professione e della qualità del rapporto con il paziente sempre in conformità alle finalità dell'AIO;
4. L'AIO, riconosciuta Provider ECM (Educazione Continua in Medicina), è dotata di una propria struttura interna – cui fanno riferimento le sezioni provinciali – atta a

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



promuovere, organizzare, gestire eventi formativi di tipologia residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD), rivolti agli operatori sanitari in genere ed in particolare ad odontoiatri, medici chirurghi ed igienisti, onde permetterne l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Tali eventi sono mirati a consentire l'acquisizione di crediti formativi da parte dei suddetti operatori e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, del D.L. 229/99 e s.m.e.i., secondo quanto previsto in tema di Educazione Continua in Medicina.

5. L'AIO può organizzare e promuovere iniziative anche in materia di formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, finalizzate all'avviamento, addestramento ed aggiornamento, secondo quanto previsto dalle normative della sicurezza sul lavoro, per gli odontoiatri, per i lavoratori appartenenti alle categorie che collaborano con gli odontoiatri, per i medici chirurghi e per le altre professioni sanitarie.

SOCI, DIRITTI E DOVERI

Articolo 3 – Soci

1. I soci sono suddivisi in tre categorie: soci effettivi, soci aggregati e soci onorari.
 - a) Sono soci effettivi tutti coloro che esercitano legalmente la professione di odontoiatra in modo esclusivo e sono iscritti all'albo degli odontoiatri della loro Provincia e che non si siano dimessi dalla condizione di socio.
 - b) Sono soci aggregati gli iscritti al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia o gli studenti che frequentano e sono iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso le Università degli stati Membri della Unione Europea il cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente a quello comunitario; sono altresì soci aggregati i neolaureati in odontoiatria e protesi dentaria fino al quarto anno solare dopo la laurea, a condizione che richiedano l'iscrizione all'AIO entro i 30 anni di età.
 - c) Sono soci onorari gli studiosi e le persone che, per singolari benemeritenze, abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia e/o dell'AIO e siano degni di un particolare riconoscimento.
2. La partecipazione all'AIO non ha carattere di temporaneità salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo dello Statuto.
3. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
4. La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno;
 - b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione all'AIO, per altri motivi che comportino incompatibilità.
 - c) esclusione per condanna con sentenza penale passata in giudicato - anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp - per il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e/o di concorso nell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
5. Al socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'AIO, nonché alle norme di cui al presente Statuto e Regolamento sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, di cui all'art. 13 del Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) Avvertimento;
 - b) Censura
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Esclusione.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



6. In caso di applicazione della sanzione di sospensione temporanea, il socio sospeso deve pagare la quota associativa, non matura anzianità durante gli anni di sospensione ai fini dell'elettorato passivo, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale e culturale e non può essere destinatario di alcun incarico.
7. I soci effettivi che ricoprano cariche associative o incarichi in altri sindacati odontoiatrici o in altre associazioni di categoria con finalità sindacali o politiche in campo odontoiatrico nello stesso ambito di pertinenza di AIO, non possono ricoprire cariche associative, incarichi ed essere delegati all'interno dell'AIO. Inoltre, i soci effettivi che ricoprano cariche apicali associative elettive nazionali all'interno dell'AIO quali:
 - il Presidente Nazionale;
 - il Consigliere di Presidenza;
 - il Tesoriere Nazionale;
 - il Segretario Nazionale;
 - il membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - il membro del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - il Segretario Culturale Nazionale;
 - il Vicepresidente Nazionale

non possono ricoprire (salvo in presenza di deroga motivata del Consiglio di Presidenza o votazione dell'assemblea nazionale dei delegati, con parere vincolante del Collegio Nazionale dei Probiviri) cariche apicali in enti previdenziali e in organi ausiliari dello Stato come la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale e il Comitato Centrale della FNOMCeO.

Quanto sopra vale anche per le cariche apicali associative non elettive nazionali, ovvero:

- il Responsabile Pubbliche Relazioni;
- il Direttore Responsabile delle pubblicazioni curate dall'AIO;
- il Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO;
- il responsabile del sito web AIO.
- il delegato per gli Esteri
- il responsabile ECM

Sono esclusi dall'incompatibilità gli incarichi nel contesto delle società scientifiche e gli incarichi ministeriali.

Articolo 3 bis – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione nei modi e nelle forme di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti all'AIO da almeno dodici mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, siano essi iscritti ad una sezione provinciale o, in mancanza della sede provinciale, alla sede nazionale.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali e quali delegati alle assemblee nazionali esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale con anzianità di iscrizione all'AIO di almeno ventiquattro mesi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea elettorale. Le sedi neocostituite potranno presentare i delegati all'assemblea ma avranno diritto di voto dopo dodici mesi di anzianità. Se la morosità nel pagamento della quota sociale è accertata successivamente all'avvenuta elezione, l'eletto decade automaticamente dalla carica sociale.
4. Perdono il diritto di voto i soci che hanno subito condanne per procedimenti disciplinari di cui all'art. 3, comma 5, lett. c) e d).
5. Non possono inoltre rivestire cariche associative o incarichi i soci che abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

e gli scopi associativi.

Articolo 3 ter – Doveri dei Soci

1. L'appartenenza all'AIO impegna gli aderenti:
 - a) a conoscere e rispettare lo Statuto e il Regolamento, nonché il codice deontologico vigente;
 - b) al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello Statuto e Regolamento dell'AIO
 - c) a segnalare al Consiglio Direttivo provinciale chi eserciti l'odontoiatria in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal codice deontologico e dal presente Statuto e Regolamento;
 - d) a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, evitando di ledere l'immagine o la credibilità dell'AIO;
 - e) al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza di qualsiasi diritto di voto, della mancata maturazione di anzianità ai fini dell'elettorato passivo, della decadenza dalla possibilità di svolgere attività sindacale, culturale e di ricoprire alcun incarico associativo.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Struttura dell'AIO

1. L'AIO è strutturata in organi nazionali, regionali e provinciali.
2. Gli **Organi nazionali** dell'AIO sono:
 - l'Assemblea Nazionale dei Delegati (art. 5);
 - il Presidente Nazionale (art. 6);
 - il Consiglio di Presidenza Nazionale (art. 7);
 - il Tesoriere Nazionale (art. 8);
 - il Segretario Nazionale (art. 9);
 - l'Esecutivo Nazionale (art.10);
 - il Collegio Nazionale dei Revisori Dei conti (art. 11);
 - il Segretario Culturale Nazionale (art. 12);
 - il Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 13);
3. Gli **Organi regionali** sono:
 - il Consiglio Regionale (art.21)
 - il Presidente Regionale (art.22)
4. Gli **Organi provinciali** sono:
 - l'Assemblea Provinciale dei Soci (art. 14);
 - il Presidente Provinciale (art. 15);
 - il Consiglio Direttivo Provinciale (art. 16);
 - il Tesoriere Provinciale (art. 18);
 - il Segretario Provinciale (art. 19);
 - il Segretario Culturale Provinciale (20);
 - il Revisore dei Conti Provinciale (20 bis).
5. Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo politico ed economico, di coordinamento e di controllo avvalendosi, qualora necessario, dei propri organi istituzionali.
6. Gli Organi territoriali godono di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, entro i limiti fissati dal presente Statuto, dal Regolamento e nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dagli Organi nazionali.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



7. Di ogni riunione ufficiale di ognuno di questi organi deve essere redatto verbale del quale è prevista l'approvazione, a seguito di votazione, nel corso dell'incontro successivo.

ORGANI NAZIONALI

Articolo 5 – Assemblea nazionale dei delegati

1. E' costituita dai soci delegati dalle sezioni provinciali AIO in regola con il pagamento della quota sociale, iscritti all'AIO da almeno ventiquattro mesi.
Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati eletti dalle sedi provinciali nei termini previsti da Statuto e Regolamento.
Possono partecipare all'assemblea nazionale dei delegati i soci effettivi non appartenenti ad una sede periferica ed iscritti alla sede nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del Regolamento. L'elenco di tali soci, tenuto dalla Tesoreria Nazionale, potrà essere tra loro condiviso per permettere l'elezione dei delegati nazionali (nella misura di uno ogni dieci iscritti).
2. L'assemblea in sede ordinaria:
 - a) discute ed approva le linee di politica sindacale, sociale e culturale dell'AIO;
 - b) elegge il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Probiviri, i Revisori nazionali dei Conti, il Segretario Culturale Nazionale e il Vicepresidente Nazionale.
 - c) approva la relazione del Presidente Nazionale;
 - d) approva il rendiconto economico-finanziario (bilancio) consuntivo entro 180 giorni dal termine dell'esercizio solare associativo dell'anno precedente;
 - e) approva il bilancio di previsione per l'esercizio seguente entro e non oltre la fine dell'esercizio solare associativo;
 - f) fissa la quota sociale nazionale per il socio effettivo, costituita da un'aliquota di pertinenza nazionale ed una di pertinenza provinciale;
 - g) delibera sull'adesione e partecipazione dell'AIO ad altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'AIO, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - h) delibera sull'indennità forfettaria giornaliera dell'Esecutivo Nazionale, di cui all'art. 10 del presente Statuto, - in base alle risorse economiche dell'AIO e in ragione di comprovati impegni associativi - stabilendone l'entità;
 - i) ratifica le nomine *ad interim*.
3. L'assemblea in sede straordinaria:
 - a) delibera sullo scioglimento dell'AIO;
 - b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - c) delibera sul trasferimento della sede dell'AIO;
 - d) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di presidenza.
4. In caso di scioglimento dell'AIO deliberato dall'Assemblea Nazionale dei delegati con una maggioranza di delegati presenti che rappresenti almeno i tre quarti degli iscritti, il patrimonio dell'AIO, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co. 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, una entro 180 giorni, l'altra entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario, il Presidente Nazionale o lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di presidenza o le assemblee provinciali che rappresentino almeno un terzo dei soci effettivi dell'AIO, con dichiarazione sottoscritta collettivamente.
La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno sessanta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



fino a quindici giorni purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata spedita al relativo domicilio del destinatario riportato nell'anagrafica soci.

In caso di convocazioni effettuate tramite posta elettronica certificata fa fede la ricevuta di accettazione emessa dal gestore.

In ogni caso in cui il presente Statuto o Regolamento fanno riferimento all'invio di una data convocazione essa si intende efficace dal momento in cui è spedita. Il Presidente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta spedizione.

6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla verifica dei poteri dei delegati, ad opera del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale. Ogni sede esprime un delegato ogni 10 iscritti o frazione eccedente la decina.

In sede ordinaria, l'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei delegati.

7. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di reiterata parità prevale il voto del Presidente.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

8. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; vota a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea per argomenti di particolare importanza.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o astenuti dal voto.

9. In caso di elezioni alle cariche sociali, l'assemblea elegge il Presidente Nazionale, sei Consiglieri Nazionali, (il numero dei consiglieri nazionali è aumentato di due membri ogni duemila soci), il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale, il Segretario Culturale Nazionale e il Vicepresidente Nazionale, cinque Probiviri effettivi, due Probiviri supplenti e tre Revisori dei Conti effettivi.

Articolo 6 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'AIO anche ai fini della costituzione in giudizio; può delegare la rappresentanza a dirigenti locali o membri del Consiglio di Presidenza attraverso comunicazione scritta che garantisca il mezzo di prova per argomenti che ritenga opportuni;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, nonché l'assemblea ordinaria e quella straordinaria nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di presidenza;
- d) redige la relazione annuale dell'attività compiuta dall'AIO, che sottopone all'assemblea Nazionale;
- e) sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il Direttore Responsabile ed il Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO e del sito web dell'AIO; su proposta di questi ultimi nomina i membri dei comitati di redazione;
- f) sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il responsabile Pubbliche Relazioni, il delegato per gli Esteri e il responsabile ECM.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

2. Il Presidente Nazionale è eletto dall'assemblea Nazionale ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio di Presidenza), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea Nazionale ordinaria.
Il Presidente Nazionale non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
Per potersi candidare alla carica di Presidente Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.
Le modalità di elezione sono elencate nel Regolamento.
Al termine del mandato, il Presidente Nazionale acquisisce lo *status* di *Immediate Past President*.

Articolo 7 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da sei consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 2.000.
Tale numero è aumentato di due unità ogni 2.000 iscritti:
 - a) otto consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia compreso fra 2.001 e 4.000;
 - b) dieci consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia superiore a 4.001.
2. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) attua le decisioni dell'assemblea nazionale;
 - b) denuncia al collegio dei Probiviri i rappresentanti dell'AIO che svolgono attività in contrasto con quella deliberata dagli organi statutari;
 - c) nomina i soci onorari come approvati dalla relativa procedura statutaria;
 - d) procede, all'inizio di ogni anno solare, alla revisione degli elenchi dei soci documentati dalla Tesoreria Nazionale per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e di voto di ciascun socio;
 - e) nomina il commissario alla sezione provinciale;
 - f) redige ed esamina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento proposte dalle sezioni provinciali;
 - g) delibera su eventuali modifiche da apportare al Regolamento;
 - h) convoca l'assemblea nazionale straordinaria dei delegati qualora non vi provveda il Presidente Nazionale dell'AIO entro trenta giorni;
 - i) nomina il Presidente nazionale ricorrendo l'ipotesi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto;
 - j) istituisce eventuali Commissioni su specifiche aree di competenza.
3. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dal Segretario Culturale Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale e dai Consiglieri.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
I membri del Consiglio di Presidenza non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
I Consiglieri devono avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 2 volte l'anno o su richiesta motivata del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



almeno quattro dei suoi componenti. (o 6 oltre 4.000 iscritti, o 8 oltre 6.000, ecc., in concomitanza all'aumentare progressivo dei componenti il CDP).

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, l'*Immediate Past President* Nazionale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 – Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale:
 - a) cura materialmente la gestione economica dell'AIO su tutto il territorio nazionale, in ossequio alle disposizioni del presente Statuto e delle istruzioni impartitegli dal Consiglio di presidenza;
 - b) predispone il rendiconto economico finanziario (bilancio) ed il bilancio di previsione dell'AIO;
 - c) controlla i bilanci delle sezioni provinciali avvalendosi, se del caso, dell'opera del revisore dei conti;
 - d) entro il 31 marzo di ogni anno segnala al Consiglio di presidenza quali sezioni provinciali non abbiano trasmesso nei termini le aliquote di competenza della sede nazionale e i nominativi degli iscritti;
 - e) su mandato del Consiglio di presidenza, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'AIO nazionale;
 - f) coordina la gestione amministrativa dei periodici;
 - g) effettua la verifica dei poteri congiuntamente al Segretario Nazionale, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'assemblea nazionale.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.
3. Il Tesoriere Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
4. Per potersi candidare alla carica di Tesoriere Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 9 – Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale:
 - a) Coordina, di concerto con il Presidente Nazionale, le attività dell'AIO per rendere efficace l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali;
 - b) redige e firma i verbali delle adunanze;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di presidenza;
 - d) custodisce copia dei verbali e tutti i documenti dell'AIO;
 - e) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - f) mantiene contatti di carattere continuativo con le altre associazioni che perseguono fini analoghi a quelli dell'AIO;
 - g) trasmette al Consiglio di Presidenza le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento trasmesse dalle sedi provinciali;
 - h) procede alla verifica dei poteri dei delegati, unitamente al Tesoriere.
2. Il Segretario Nazionale supporta la segreteria amministrativa che è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'AIO.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



3. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.
4. Il Segretario Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
5. Per potersi candidare alla carica di Segretario Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 10 – Esecutivo nazionale

Il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Culturale Nazionale ed il Segretario Nazionale formano l'Esecutivo Nazionale e non possono assumere alcuna carica a livello provinciale. I membri dell'Esecutivo Nazionale non possono ricoprire la medesima e specifica carica (Presidente, Tesoriere, Vice Presidente, Segretario Culturale o Segretario Nazionale) per più di due mandati consecutivi.

L'Esecutivo Nazionale può assumere decisioni operative e politiche nei rapporti con istituzioni, associazioni, aziende e dipendenti in situazioni di particolare urgenza.

I membri dell'Esecutivo Nazionale possono essere beneficiari di indennità forfettaria giornaliera, in ragione di comprovati impegni associativi e su esplicita delibera assembleare - in base alle risorse economiche dell'AIO e con specifico capitolo nel bilancio preventivo - oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; sono altresì a carico della tesoreria Nazionale i rimborsi delle spese opportunamente documentate del Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO, del delegato per gli Esteri e del responsabile Nazionale ECM.

Articolo 11 – Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori dei Conti effettivi.
3. Il Membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere un professionista esterno all'AIO, purché iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure un socio effettivo, privo di altre cariche associative interne.
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali.
5. Ha il compito di esaminare il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo dell'AIO prima della presentazione all'assemblea nazionale e di eseguire periodiche revisioni, anche a livello locale.

In particolare, controlla:

- a) la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
 - b) la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata;
 - c) può inoltre controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle ripartizioni territoriali su esplicita richiesta dei loro Organi.
6. Per l'espletamento di tale compito, il Collegio ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo.
 7. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene data lettura all'assemblea nazionale evidenziando la presenza di eventuali irregolarità amministrative-contabili.
 8. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

9. Il Membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

Articolo 12 - Segretario Culturale Nazionale

1. Il Segretario Culturale Nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale e coordina l'attività culturale dell'AIO; svolge, in merito, ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza.
In particolare:
 - a) coordina l'attività culturale dell'AIO e, in particolare, costituisce il riferimento del Consiglio di Presidenza nell'organizzazione del congresso nazionale o internazionale AIO;
 - b) cura l'evoluzione dell'attività culturale dell'associazione anche attraverso lo sviluppo della Consulta dei Relatori AIO;
 - c) mantiene contatti con altre associazioni a carattere culturale che perseguano fini analoghi a quelli dell'AIO;
 - d) mantiene contatti con studiosi e ricercatori, anche in materie diverse dall'odontoiatria, che concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-pratiche in campo odontoiatrico.
2. Il Segretario Culturale Nazionale decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo propone. Al termine del mandato può essere riconfermato.
3. Il Segretario Culturale Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

Articolo 13 - Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ed è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, e dura in carica tre anni.
L'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti assume la qualità di Presidente del collegio ed in caso di parità risulterà Presidente il socio più anziano.
Può candidarsi alla carica di Proboviro il socio effettivo che abbia un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi e non sia mai stato condannato in procedimenti disciplinari sanzionatori associativi.
I membri del collegio dei proviviri non possono ricoprire alcuna altra carica nazionale.
I membri del collegio dei proviviri non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
Al termine del mandato possono essere riconfermati.
2. Il Collegio Nazionale dei Proviviri ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme del presente Statuto, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità e credibilità dell'AIO compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci; il Collegio Nazionale dei Proviviri inoltre decide in merito ai ricorsi avverso il diniego di accettazione della domanda di iscrizione all'AIO.
Il Collegio Nazionale dei Proviviri può adottare, decidendo inappellabilmente "*ex bono et aequo*" i seguenti provvedimenti:
 - a) avvertimento;
 - b) censura;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) esclusione;
 - e) proscioglimento.
3. Il Collegio risulta regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

4. I provvedimenti disciplinari assunti sono da comunicarsi al Consiglio di Presidenza e ai diretti interessati.
5. Le riunioni del Collegio possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei membri del Collegio anche attraverso mezzi di comunicazione audio/video, a condizione che i suoi membri ed eventuali interessati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.

Articolo 13 bis - Commissioni Nazionali

Il Consiglio di Presidenza può deliberare l'attivazione di Commissioni Nazionali che si occupino di settori specifici dell'attività associativa.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ORGANI PROVINCIALI

Articolo 14 - Assemblea provinciale

1. L'assemblea provinciale è costituita dai soci effettivi della sezione provinciale AIO in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea in sede ordinaria:
 - a) elegge il Presidente Provinciale, il Consiglio Direttivo della sezione, il revisore dei conti provinciale (al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento) nonché i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - b) approva la relazione del Presidente Provinciale sull'attività svolta dalla sezione nell'anno trascorso ed il programma annuale dell'anno in corso;
 - c) discute ed approva il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo della specifica sezione per l'anno trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, presentati dal Consiglio Direttivo;
 - d) stabilisce la quota sociale provinciale annua di iscrizione per il socio effettivo, comprensiva dell'aliquota di pertinenza nazionale;
 - e) stabilisce la quota sociale annua di iscrizione per il socio aggregato, di esclusiva pertinenza provinciale;
3. L'assemblea in sede straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo provinciale.
4. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria ogni volta che il Presidente provinciale lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno trenta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a dieci giorni purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, è validamente costituita se il numero dei soci effettivi presenti sia superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo provinciale. L'assemblea provinciale ordinaria delibera a maggioranza più uno dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi. L'assemblea provinciale straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Nelle assemblee provinciali non è ammesso l'intervento per delega.
6. Per la validità delle deliberazioni e per la forma di votazione si applica l'articolo 5, commi 7 e 8 dello Statuto vigente.

Articolo 15 - Presidente provinciale

1. Il Presidente Provinciale:
 - a) ha la rappresentanza legale unicamente della sezione provinciale AIO che rappresenta, anche ai fini della costituzione in giudizio. Non potrà pertanto rappresentare l'AIO per argomenti di rilievo nazionale o regionale salvo espressa deroga del Presidente Nazionale o Regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale e l'Assemblea Provinciale;
 - c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) redige la relazione annuale sull'attività compiuta dalla sezione, che sottopone all'Assemblea;

AIO

Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

- e) delega ad un membro del Direttivo il ruolo di responsabile ECM atto a recepire ed eseguire le direttive del Provider AIO.
 - f) è responsabile per la gestione dei social network e del sito provinciale; può avvalersi, pur mantenendone la responsabilità, di delegati per la gestione di tali canali secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione.
2. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva Assemblea Provinciale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Direttivo), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Provinciale ordinaria.
Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Provinciale più di due volte consecutive.
3. La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre associazioni sindacali o di categoria in ambito odontoiatrico.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale:
 - a) attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale e di quella Provinciale;
 - b) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - c) esprime un parere su ogni altro atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - d) indice l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - e) esamina le domande di iscrizione al fine di accoglierle o respingerle;
 - f) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e di voto di ciascun socio;
 - g) denuncia al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che abbiano compiuto atti di infrazione alle norme del presente Statuto, di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'AIO;
 - h) nomina il Presidente Provinciale ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 2 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero pari di membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti provinciale e l'*Immediate Past President* provinciale.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria provinciale che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre associazioni sindacali o di categoria in ambito odontoiatrico.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Provinciale.

Articolo 17 –Commissario

Nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento il Presidente Nazionale darà corso al commissariamento della sezione provinciale, secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento.

Articolo 18 - Tesoriere Provinciale

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



1. Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica della sede provinciale e a tal fine:
 - a) propone al Consiglio Direttivo l'ammontare della quota sociale di pertinenza della sezione provinciale per i soci effettivi e aggregati;
 - b) riscuote le quote sociali ed ogni altro provento provvedendo al deposito delle somme secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) paga i mandati;
 - d) predispone la relazione di tesoreria;
 - e) redige il rendiconto economico e finanziario della specifica sezione (bilancio) consuntivo ed il bilancio preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale ed all'esame del Tesoriere Nazionale.
 - f) Entro il 28 febbraio di ciascun anno e a scadenze prefissate durante l'anno, il Tesoriere Provinciale invia alla Tesoreria Nazionale:
 - l'importo di pertinenza Nazionale delle quote sociali.
 - l'elenco aggiornato dei soci, nelle modalità richieste, evidenziando le situazioni di morosità cui si riferiscono i pagamenti delle quote di iscrizione
 - g) entro il 31 marzo trasmette al Tesoriere Nazionale il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo della specifica sezione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
 - h) entro il 31 marzo segnala al Consiglio Direttivo Provinciale le eventuali situazioni di morosità dei soci iscritti alla sezione ai fini dei connessi diritti.

Articolo 19 - Segretario Provinciale

1. Il Segretario Provinciale:
 - a) cura lo svolgimento dell'attività sindacale, ed eventualmente culturale, della sezione nel quadro delle delibere degli organi dell'AIO;
 - b) mantiene unitamente con il Presidente i rapporti con le associazioni sindacali mediche, con gli organismi provinciali previsti dalla legge istitutiva il S.S.N.;
 - c) promuove e coordina sul piano provinciale la lotta contro l'esercizio abusivo della professione;
 - d) assiste il Presidente nella risoluzione di ogni questione di carattere sindacale sia individuale che collettiva.
 - e) ha le prerogative che, nell'articolo 20 del Regolamento, sono attribuite al Segretario Culturale Provinciale.

Articolo 20 - Segretario Sindacale e Culturale Provinciale

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 del Regolamento, possono essere previsti un Segretario Sindacale Provinciale ed un Segretario Culturale Provinciale. Nella fattispecie, il Segretario Culturale:
 - a) cura lo svolgimento dell'attività culturale locale di formazione continua, nel quadro delle delibere degli organi dell'AIO; a tal fine si avvale in maniera preferenziale, qualora possibile, di relatori che afferiscano alla Consulta dei Relatori AIO, che hanno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute, purché regolarmente documentate (anche se, in deroga a quanto sopra, possono concordare condizioni diverse in caso di eventi formativi di durata eccedente le 8 ore o che prevedano particolari difficoltà organizzative).
 - b) mantiene, unitamente con il Presidente, i rapporti con altre associazioni provinciali a carattere culturale;
 - c) mantiene contatti con studiosi e ricercatori, anche in materie diverse dall'odontoiatria, che concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-pratiche in campo odontoiatrico.



Articolo 20 bis - Revisore dei conti Provinciale

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento è previsto un Revisore dei conti Provinciale che ha il compito di esaminare il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo e di eseguire periodiche revisioni sulla gestione economica della sezione provinciale.
In particolare, controlla:
 - a) la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
 - b) la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.

ORGANI REGIONALI

Articolo 21 – Consiglio Regionale

1. Scopo del Consiglio Regionale è agevolare gli interscambi tra i direttivi provinciali e di favorire e promuovere la nascita di nuove sezioni provinciali in quella regione. L'attività del Consiglio, anche attraverso il suo Presidente, deve essere uniformata alle direttive ed alle indicazioni degli organi nazionali.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale esclusivamente i Presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali della regione.
3. Il Consiglio Regionale:
 - a. coordina la politica sindacale - in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali – e l'attività culturale regionale dell'AIO;
 - b. elegge il Presidente Regionale.
4. Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente Regionale o dietro richiesta di almeno la metà dei presidenti provinciali della regione
5. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente Regionale.
Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.

Articolo 22 – Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale:
 - a) rappresenta l'AIO unicamente a livello regionale, in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali, presso le quali si accredita entro dieci giorni dall'elezione. Non potrà pertanto rappresentare l'AIO per argomenti di rilievo nazionale salvo espressa deroga del Presidente Nazionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Regionale.
2. Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e dura in carica tre anni e comunque fino al successivo Consiglio Regionale appositamente convocato.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Regionale), il Consiglio Regionale stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente Regionale che termini il mandato triennale.
3. Può essere eletto Presidente Regionale un Presidente Provinciale in carica o un *Past-President* Provinciale che sia ancora socio effettivo dell'AIO o un socio effettivo dell'AIO che faccia parte di uno dei Consigli Provinciali. Per poter essere eletto è necessaria un'anzianità associativa di almeno due anni, ed è necessario non esser stati soggetti a procedimenti disciplinari negli ultimi due anni. In casi eccezionali, il

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza, può concedere deroga scritta e motivata al requisito di anzianità associativa.

PATRIMONIO

Articolo 23 – Patrimonio

1. I proventi dell'AIO nazionale e delle sezioni provinciali sono di carattere ordinario (quote sociali annue) e straordinario (ogni altro eventuale contributo).
2. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'AIO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli soci.

Articolo 24 – Revoca, dimissioni e inadempimenti degli organi statutari

1. Cariche e incarichi conferiti al socio da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso, con atto motivato e qualora sussista giusta causa, se deliberato dalla maggioranza dei componenti del suddetto Organo.
Il socio che intenda dimettersi da qualsiasi incarico associativo deve darne apposita comunicazione, con lettera raccomandata o con mezzo che assicuri la prova della ricezione e la conservabilità del documento, ai membri dell'Organo dal quale rassegna le dimissioni o al rispettivo Presidente dell'Organo Territoriale con preavviso di sette giorni.
2. Nel caso in cui gli organi elettivi provinciali ritardino nella comunicazione di dati, informazioni o nella corresponsione di fondi, rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, saranno oggetto di specifico avvertimento da parte degli organi competenti e in caso di reiterato comportamento potranno essere oggetto di sospensione temporanea dal loro incarico o di più grave provvedimento disciplinare.
3. Per quanto non disciplinato in merito si rimanda al Regolamento ove compatibile.

REGOLAMENTO

Articolo 25 – Regolamento

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Regolamento, le quali ultime hanno efficacia statutaria.

Il Regolamento precisa il funzionamento interno dell'AIO.

Articolo 26 Elezione Organi Nazionali

Le norme per le elezioni degli Organi Nazionali sono descritte nel regolamento.

Articolo 27 Elezione Presidente Regionale

Le norme per le elezioni degli Organi Regionali sono descritte nel regolamento.

Articolo 28 Elezioni Organi Provinciali

Le norme per le elezioni degli Organi Provinciali sono descritte nel regolamento.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it